

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

46° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1996

Presidenza del presidente ZECCHINO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2194) *Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonato ed altri; Napoli ed altri; Bracco ed altri

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3
BUCCIARELLI ( <i>Progr. Feder.</i> ), relatore alla Commissione .....	2, 3
PAOLUCCI, ministro per i beni culturali e ambientali .....	3

*I lavori hanno inizio alle ore 15,25.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(2194) Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonato ed altri; Napoli ed altri; Bracco ed altri

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2194, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 10 gennaio scorso.

Comunico che entro il termine del 18 gennaio sono stati presentati numerosi emendamenti. Faccio miei gli emendamenti del senatore Pinto che do per illustrati, così come l'emendamento 9.1 da me presentato.

Comunico altresì che la Commissione bilancio ha emesso i seguenti pareri, rispettivamente il 10 gennaio sul testo del disegno di legge e oggi stesso sugli emendamenti in viale:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 9 sia riformulato nei seguenti termini: Per l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge è utilizzato lo stanziamento del capitolo 1624 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sul subemendamento 9.1/2, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

**BUCCIARELLI, relatore alla Commissione.** Ora che ci è giunto il parere della 5<sup>a</sup> Commissione, possiamo rapidamente passare all'esame e alla votazione degli emendamenti presentati agli articoli del disegno di legge in esame.

Vorrei ricordare che per approvare in tempi brevi questo disegno di legge, per il quale abbiamo ottenuto una deroga, c'è stato un accordo secondo il quale saremmo intervenuti sul testo trasmesso dalla Camera dei deputati solo limitatamente all'articolo 9, che ha attinenza con il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1996 (legge 28 dicembre 1995, n. 549).

La 5<sup>a</sup> Commissione ci ha invitato a riformulare tale articolo nel momento in cui ha espresso su di esso parere contrario, mancando la necessaria copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,

però non ha tenuto conto del dibattito svoltosi in questa Commissione teso ad eliminare le istituzioni culturali dal capitolo 1624 istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 richiamata.

Successivamente, dopo un confronto svoltosi anche presso la 5ª Commissione, abbiamo concordato che ad essa spetta competenza primaria sul *quantum* - e quindi accettiamo il taglio di contributi del 20 per cento - ma non la competenza a decidere sulle procedure secondo le quali si erogano i contributi. A tal fine, quindi, avendo deciso di non intervenire su tutti gli articoli di merito per giungere all'approvazione del disegno di legge in tempi brevi, il presidente Zecchino ha presentato solo un emendamento relativo al finanziamento delle istituzioni culturali, formulandolo in termini coerenti non solo con la legge finanziaria approvata per il 1996, ma anche con il lavoro svolto finora teso a coordinare i profili procedurali e quelli di quantificazione; proprio l'emendamento 9.1 del presidente Zecchino è l'emendamento fondamentale sul quale ci siamo attestati.

Gli altri emendamenti presentati tendono a rendere la legge compatibile ed omogenea con il fatto che il meccanismo da essa previsto sarà attivato a partire dal 1° gennaio 1997 e che, se anche riuscissimo ad approvarla entro questa sera, sarà necessario del tempo prima che esplichino i suoi effetti; inoltre i termini procedurali sono di entità tale da poter anche compromettere per quest'anno il finanziamento stesso per le istituzioni culturali. Se questo è vero, non è stato di conseguenza introdotto nessun emendamento che non sia attinente alla copertura finanziaria e compatibile con il decollo per il 1997 dei meccanismi previsti nel testo in esame.

Non comprendo invece la necessità manifestata dall'emendamento 1.2 di sopprimere l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1, in quanto sostanzialmente esiste il problema di considerare il 1996 come un anno di transizione.

**PRESIDENTE.** La soppressione si rende necessaria perchè la tabella emanata con il decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali 10 marzo 1993 è triennale; è quindi necessario operare una rimodulazione.

**BUCCIARELLI, relatore alla Commissione.** In questo senso sono favorevole all'emendamento 1.2: infatti il 1996 è un anno considerato *una tantum* per quanto riguarda le quantificazioni del finanziamento, ma si dovrebbe poi dare avvio proprio in questo periodo a tutte le procedure necessarie per permettere la decorrenza dell'applicazione della nuova normativa dal 1997 secondo una scansione triennale.

In conclusione, esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti ad eccezione del subemendamento 9.1/2, che consiste in una riformulazione del testo che non si presenta peraltro più chiara del testo stesso. Su questo emendamento la Commissione programmazione economica, bilancio ha espresso parere contrario, e a tale parere mi conformo.

**PAOLUCCI, ministro per i beni culturali e ambientali.** Il mio parere è conforme a quello della relatrice.

**PRESIDENTE.** Faccio presente che nel caso in cui fossero approvati gli emendamenti presentati al provvedimento in esame, giungendo quindi all'approvazione dello stesso, la Camera dei deputati, a causa dell'interruzione dei lavori parlamentari, potrebbe non essere in grado di licenziare il disegno di legge in modo definitivo.

In tal caso, considerando senz'altro giusta la direzione intrapresa dalla Commissione, sia che spetti a questo Parlamento o al prossimo perseguirla, auspico che il Ministro recepisca comunque il contenuto del provvedimento e degli emendamenti ad esso presentati in questa sede. In particolare, mi preme sottolineare che, in caso di applicazione della nuova disciplina dal 1997, per l'anno 1996 si dovrà procedere ad una specifica ripartizione dei contributi.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

#### Art. 1.

1. Le istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 sono ammesse a domanda al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento nell'apposita tabella emanata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e del competente comitato di settore. La tabella è sottoposta a revisione ogni tre anni, con la medesima procedura. Fino all'emanazione della nuova tabella resta in vigore la tabella emanata con il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 10 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1993.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari unitamente ad un prospetto in cui, in modo uniforme, sono riassunti i dati preventivi e consuntivi relativi al bilancio ed all'attività delle istituzioni culturali di cui al medesimo comma 1.

A questo articolo sono stati presentati dal senatore Pinto i seguenti emendamenti, che ho fatto miei:

*Al comma 1, premettere le seguenti parole: «A decorrere dal 1° gennaio 1997.»*

1.1

PINTO

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

1.2

PINTO

Metto ai voti l'emendamento 1.1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Ai fini dell'inserimento nella tabella di cui all'articolo 1, le istituzioni culturali devono:

a) essere state istituite con legge dello Stato e svolgere compiti stabiliti dalla stessa legge, oppure essere in possesso della personalità giuridica;

b) non avere fine di lucro;

c) promuovere e svolgere in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio e attività programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con istituzioni di ricerca di altri Stati;

d) disporre di un rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile in forma continuativa;

e) svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attività di ricerca e al patrimonio documentario;

f) sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attività di programmazione dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica;

g) organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attività di ricerca svolta dall'istituzione;

h) svolgere l'attività sulla base di un programma almeno triennale;

i) svolgere un'attività editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conformi ai propri fini istituzionali;

l) documentare l'attività svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo nonché presentare i relativi conti consuntivi annuali approvati dagli organi statuari competenti;

m) presentare il programma di attività per il triennio successivo;

n) disporre di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attività.

2. Per il primo inserimento nella tabella di cui all'articolo 1 è, altresì, richiesto che le istituzioni culturali siano costituite e svolgano un'attività continuativa da almeno cinque anni.

**È approvato.**

## Art. 3.

1. Ai fini della determinazione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministero per i beni culturali e ambientali deve tenere conto prioritariamente dei seguenti elementi:

*a)* la consistenza del patrimonio librario storico e la crescita di quello corrente valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale;

*b)* la consistenza e l'arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo, dichiarato di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

*c)* lo svolgimento di attività e programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale.

**È approvato.**

## Art. 4.

1. Le istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'articolo 1 sono sottoposte al controllo del Ministero per i beni culturali e ambientali per quanto riguarda la destinazione dei fondi loro assegnati e sono tenute a trasmettere allo stesso Ministero la seguente documentazione:

*a)* i bilanci preventivi e consuntivi redatti secondo le istruzioni ministeriali, deliberati dai rispettivi organi statutariamente competenti;

*b)* una relazione sull'attività svolta e il programma che si intende svolgere;

*c)* le delibere e gli atti che il Ministero per i beni culturali e ambientali ritenga necessario acquisire.

2. La documentazione di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, è trasmessa annualmente entro trenta giorni dalla relativa approvazione.

3. In caso di mancata trasmissione da parte di una istituzione culturale della documentazione prevista dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1, il Ministro per i beni culturali e ambientali può disporre l'esclusione di tale istituzione dalla tabella di cui all'articolo 1. In caso di mancata trasmissione della documentazione prevista dalla lettera *c)* del medesimo comma 1, il Ministro può disporre la sospensione dell'erogazione del contributo. In entrambi i casi il Ministro adotta i provvedimenti sentito il competente comitato di settore.

**È approvato.**

## Art. 5.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore, può sospendere, con proprio decreto motivato, l'ero-

gazione annuale del contributo previsto dalla tabella di cui all'articolo 1 in caso di non comprovata attività dell'istituzione culturale. Qualora tale sospensione si protragga per sistematica inattività, l'istituzione culturale è esclusa dalla tabella in sede di revisione della stessa.

**È approvato.**

Art. 6.

1. Non possono essere inserite nella tabella di cui all'articolo 1 le istituzioni culturali e di ricerca scientifica che operino sotto la diretta competenza e vigilanza di amministrazioni statali diverse dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Sono fatti salvi eventuali altri contributi alle istituzioni culturali inserite nella tabella, assegnati per compiti ed attività rientranti nelle specifiche attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri o di Ministeri diversi da quello per i beni culturali e ambientali.

3. I contributi di cui alla presente legge devono essere, in ogni caso, aggiuntivi rispetto ad altre fonti di finanziamento, salvo nel caso di istituzioni culturali istituite con legge dello Stato.

4. Alle istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni.

**È approvato.**

Art. 7.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore, può concedere contributi straordinari alle istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il primo trimestre di ogni anno, per singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca scientifica.

**È approvato.**

Art. 8.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può erogare contributi annuali alle istituzioni culturali non inserite nella tabella di cui all'articolo 1, le quali:

- a) svolgano la loro attività da almeno un triennio;
- b) prestino rilevanti servizi in campo culturale;
- c) promuovano e svolgano attività di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico;

d) svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.

**È approvato.**

Art. 9.

1. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1, nonché dei contributi di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge, sono utilizzati, rispettivamente, gli stanziamenti iscritti ai capitoli 1605 e 1606 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, determinati annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. In sede di prima applicazione, all'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 2 aprile 1980, n. 123, e il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i capitoli 1605 e 1606 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9.

1. Nella tabella A di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n.549, nella rubrica 18 concernente il Ministero per i beni culturali e ambientali, è soppresso il riferimento al capitolo 1605.

2. L'importo iscritto sul predetto capitolo, come quantificato nella predetta tabella A, al netto delle riduzioni disposte dal comma 44 dello stesso articolo, nonché di quelle disposte con successivi provvedimenti legislativi, affluisce su un capitolo di nuova istituzione da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, la cui dotazione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n.362.

3. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1 della presente legge è utilizzato lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione di cui al comma precedente.

4. Per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge è utilizzato lo stanziamento del capitolo 1624 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.



5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.1 ZECCHINO

*All'emendamento 9.1, al comma 1, premettere le seguenti parole: «A decorrere dal 1° gennaio 1997,».*

9.1/1 PINTO

*All'emendamento 9.1, al comma 2, le parole da: «L'importo» a: «provvedimenti legislativi,» sono sostituite dalle seguenti: «L'importo corrispondente al predetto capitolo, come quantificato per l'esercizio finanziario 1996,».*

9.1/2 PINTO

*All'emendamento 9.1, al comma 4, sostituire le parole da: «è utilizzato» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono utilizzati gli stanziamenti di cui al titolo I, rubrica 2, categoria V, dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e degli esercizi successivi».*

9.1/3 PINTO

Ricordo che ho fatto miei i subemendamenti presentati dal senatore Pinto.

Metto ai voti il subemendamento 9.1/1.

**È approvato.**

Metto ai voti il subemendamento 9.1/2.

**Non è approvato.**

Metto ai voti il subemendamento 9.1/3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento da me presentato, sostitutivo dell'articolo 9, nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 10.

1. In sede di prima applicazione, le istituzioni culturali che non siano ancora in possesso della personalità giuridica e che abbiano gli al-

tri requisiti di cui all'articolo 2 possono essere inserite nella tabella di cui all'articolo 1; tali istituzioni devono conseguire la personalità giuridica entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**È approvato.**

Art. 11.

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 2 aprile 1980, n. 123.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Pinto il seguente emendamento, che ho fatto mio:

*Al comma 1, premettere le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 1997,».*

11.1

PINTO

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato.

**È approvato.**

Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 15,40.*